

N. 36237/2010 REG.SEN.  
N. 09909/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9909 del 2003, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio,  
8/C - 3;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza;

*per l'annullamento*

PAGAMENTO COMPENSI PER PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente, militare della Guardia di Finanza ha domandato l'accertamento e la declaratoria del diritto alla corresponsione del compenso spettante per le ore di lavoro straordinario effettuate in giornate festive e non calcolate dall'amministrazione di appartenenza, nel periodo dal 1° agosto 2002 alla data di proposizione del ricorso medesimo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto.

Con memoria del 27 ottobre 2010, il ricorrente - dopo aver rinnovato la richiesta già introdotta con il ricorso quanto al riconoscimento del diritto al pagamento delle ore di straordinario - ha in via subordinata chiesto il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi compensativi. Non si sono costituite in giudizio le intimamente amministrazioni.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti della richiesta subordinata di riconoscimento del diritto a fruire di riposi compensativi.

Costituisce affermazione ormai indubbia in giurisprudenza quella, secondo cui, per la prestazione di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio ( è altresì pacifico, nella giurisprudenza giuslavoristica, che è lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario stabilito dal contratto, collettivo od individuale: Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2006, n. 22233 ), occorre una autorizzazione esplicita, non residuando che ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, che deve considerarsi riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; ciò anche perché l'autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006, n. 5057).

Invero, il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve corrispondere alla necessità effettiva dell'Amministrazione di svolgere o concludere attività istituzionali, cui non si sia potuto provvedere con la prestazione ordinaria dei dipendenti assegnati ad una determinata struttura unità

organizzativa.

I vincoli, sempre più pressanti per un serio controllo della spesa pubblica in coerenza col principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione del buon andamento dell'Amministrazione, impongono in realtà di accertare sia la effettività delle straordinarie esigenze che richiedano la prestazione eccedente il normale orario lavorativo, sia la congruità del numero di ore asserritamente occorrente per la più efficace organizzazione delle finalità istituzionali dell'ente ( cfr. Cons. Stato, V sez., n. 1277/94e IV sez., n. 1686/2006 ).

In altre parole, le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono risponderne ad effettive esigenze di servizio e, soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.

Il fatto della prestazione del lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è perciò sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario, in quanto in tal modo si opererebbe l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto e, quindi, si riconoscerebbe un compenso per attività svolte *contra legem*, in quanto prive di autorizzazione (cfr. Cons. Stato, V sez., n. 1277/94, cit.)

Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio ( cfr. Cons. Stato, VSezione n. 1277/94, cit; n. 363/93; n. 1154/91; n. 587/04 ) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all'uolo destinate, essendo ipotizzabile che l'autorizzazione intervenga ex post, a sanatoria, solo in caso, come s'è detto, di prestazioni straordinarie espletate per eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1899/03 ) e non essendo dunque ammissibile, nell'ambito del pubblico impiego, proprio in forza del principio di cui sopra, la richiesta non esplicita, da parte del datore di lavoro, di prestazioni straordinarie, pacificamente conosciuta, invece, in ambito strettamente privatistico ( Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2006, n. 15499).

Ciò perché, si ripete, la autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro, cui deve ritenersi condizionata la loro retribuitività, svolge una pluralità di funzioni ( sulle quali v., amplius, Cons. St., IV, 1 marzo 2006, n. 996 ), tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione.

Orbene, nel caso di specie, nessuna preventiva autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario cui è riferita la pretesa dedotta in giudizio

risulta versata agli atti di causa, mancando peraltro agli atti stessi una puntuale documentazione circa la precisa e sicura quantificazione di dette prestazioni (avuto altresì riguardo ai turni svolti ed ai riposi goduti nei periodi, cui è riferita la pretesa stessa), né risultando d'altronde comprovata la assoluta improrogabilità ed eccezionalità delle prestazioni eseguite.

Né possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa Amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi delle prestazioni lavorative rese, che non forniscono alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, le cui finalità sono state delineate in precedenza.

Orbene, ferma la responsabilità amministrativa e disciplinare dei soggetti che tali prestazioni abbiano consentito od ordinato fuori dell'ordinario schema autorizzatorio e ferma altresì la non retribuitività delle stesse in virtù della loro non riconducibilità ad un preventivo impegno di spesa assunto per tale specifico titolo, devono comunque ritenersi spettare al dipendente interessato i corrispondenti riposi compensativi, a tutela della dignità della persona ed a fini di reintegrazione della sua sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (da usufruirsi di norma entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese, non avendo altrimenti alcuna utilità), trattandosi di un vero e proprio diritto, che, all'evidenza, non può essere sottoposto a decadenza per effetto della mera disciplina interna dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV Sezione., 28 novembre 2005 n. 6654 e 10 maggio 2007 n. 2284).

Ed infatti, una volta fissato il monte-ore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo.

In definitiva, il ricorso in epigrafe può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcolo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate dal ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 giugno 2010, n. 16736).  
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, nei limiti della domanda subordinata, quanto cioè al richiesto riconoscimento del diritto a fruire di riposi compensativi.  
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi T'osti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 13/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)